



**COMUNE DI MANGONE**  
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**Approvato con Deliberazione del C.C. n.26 del 27/10/2017**

COMUNE DI MANGONE (CS)

Piazza Pietro Mancini, 1 - 87050 Mangone-Tel.0984 98 74 69 - fax 0984 98 74 70

E-mail: [info@comune.mangone.cs.it](mailto:info@comune.mangone.cs.it) PEC:[amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it](mailto:amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it)



# **INDICE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**
- Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI**
- Art. 4 - DEFINIZIONI**
- Art. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI**
- Art. 6 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO**
- Art. 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**
- Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- Art. 9 - ESCLUSIONI**
- Art. 10 - ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**
- Art. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**
- Art. 12 - ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI**
- Art. 13 - PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

## **TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

- Art. 14 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**
- Art. 15 - NORME E CRITERI DI ASSIMILAZIONE**
- Art. 16 - SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
- Art. 17 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**
- Art. 18 - TRASPORTO**
- Art. 19 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE**
- Art. 20 - USI VIETATI DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**
- Art. 21 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**
- Art. 22 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**
- Art. 23 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

## **TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI STRADALI**

- Art. 24 - MERCATI**
- Art. 25 - FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI**
- Art. 26 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

## **TITOLO IV - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**



- Art. 28 - ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI**
- Art. 29 - CONTROLLI E VIGILANZA**
- Art. 30 - ACCERTAMENTI**
- Art. 31 - DIVIETI**
- Art. 32 - SANZIONI**
- Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE**

## **ALLEGATI**

---

**ALLEGATO 1: ELENCO DEI RIFIUTI CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO (\*)**



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, fattibilità tecnica ed economicità lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, eseguita conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti, nel rispetto del criterio "chi inquina paga".

Il presente Regolamento detta:

- a) *disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;*
- b) *indicazioni generali:*
  - *circa le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
  - *in ordine alle modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- c) *norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- d) *misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- e) *i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dei successivi articoli 10 e 15 del presente Regolamento;*

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione integrata dei rifiuti urbani, intesa come il complesso delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero/smaltimento degli stessi.

Per tutti gli aspetti operativi della gestione integrata dei rifiuti urbani, il presente regolamento rimanda al **Piano Regionale Gestione Rifiuti** e, per quanto attiene alle modalità di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani e assimilati, ad apposita Ordinanza Sindacale da emettere sulla base del contenuto del suddetto Piano.

### Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

1. *per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;*
2. *per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art.4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.*



### Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi sotto il profilo tecnico ed igienico/sanitario, è approvato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE e s.m.i. (rifiuti), 91/689/CEE e s.m.i. (rifiuti pericolosi) e 94/62/CEE e s.m.i. (imballaggi e rifiuti di imballaggi).

### Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 183 – parte quarta – titolo I – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per **"Rifiuto"** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 all'art. 183, che si intendono qui integralmente assunte.

### Art. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo l'art. 198 (Competenze dei comuni) del D.Lgs 152/06 (Norme in materia ambientale) e della L.R. N.14 DEL 11/08/2014 "RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN CALABRIA", i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ex art. 200, D.Lgs. 152/06) e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito (ex art. 202, D.Lgs. 152/06), i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento/recupero in regime di privativa, nelle forme compatibili con i principi e le disposizioni comunitarie, nonché in conformità alla disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

### Art. 6 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce specifica competenza del Gestore, che vi provvede operando in conformità alle obbligazioni contrattuali. In tal senso il Gestore:

- A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;**
- B) assicura l'igienicità dei contenitori stradali e la tutela dell'igiene pubblica attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione, ove previsti;**
- C) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.**



### Art. 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

### Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 184 "classificazione" del D.Lgs. 152/2006).

Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Si precisa che l'art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione), comma 1, lett. E), esclude dal regime dei rifiuti gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui alla precedente lettera e) qualora gli stessi sono destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n.152/2006, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

**RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA DOMESTICA**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, suddivisi in:



- **FRAZIONE SECCA RECUPERABILE:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, a loro volta suddivisi in:
  - o **PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da imballaggi quali barattoli, borse in plastica, bottiglie in plastica per bevande e alimenti, buste in plastica per alimenti per: pasta, riso, salatini, patatine, merendine, caramelle ecc., Contenitori in plastica del detersivo, dell'alcool, della candeggina e dei cosmetici svuotati e risciacquati. Carta dell'uovo di Pasqua, confezioni per alimenti (yogurt, ecc.), cassette in plastica, contenitori in plastica di piccole dimensioni, contenitori per deodoranti per uso personale (spray e solido), fiale in plastica, film in plastica (cellophane), flaconi in plastica, imballaggi in polistirolo, nylon, reti in plastica per frutta e verdura, sacchetti in plastica per detersivi, taniche per uso domestico in plastica, vaschette per alimenti in plastica, piatti e bicchieri in plastica.
  - o **METALLI:** frazione recuperabile costituita da imballaggi in alluminio, barattoli in metallo, carta stagnola, imballaggi in metallo, latta, lattine in alluminio, lattine in banda stagnata, taniche per uso domestico in latta, tappi di barattoli in metallo e a corona, vaschette per alimenti in latta.
  - o **VETRO:** frazione recuperabile costituita da bicchieri in vetro, biglie in vetro, bottiglie, fiale in vetro, lenti di ingrandimento, lenti di occhiali, vasetti in vetro, vasetti e altri contenitori in vetro per bevande, prodotti alimentari, detersivi e cosmetici vuoti risciacquati.
  - o **CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta, cartone, scatola in cartone del detersivo e delle scarpe, fogli di carta o cartone, comprese fotocopie, giornali e riviste, imballaggi in carta e cartone, libri, pergamena, quaderni (senza copertine plastificate), sacchetti di carta, scatola per pizza pulita, tovaglia in carta, cartoni per bevande (tetrapak), imballaggi secondari in cartone (scatole di cartone di qualsiasi dimensione).
- **FRAZIONE ORGANICA (UMIDO):** comprende gli alimenti anche avariati, carne, cenere, lettiere naturali ed escrementi di animali domestici purché di origine organica, farinacei in genere, fiammiferi, filtri da tè e camomille, fiori recisi e piante domestiche, fondi di caffè, scarti di frutta e verdura, gusci di frutta secca e di uova, incensi, insetti, lisce di pesce, ossa (avanzi di cibo), pane, scarti di cucina e cibi cotti e crudi, stuzzicadenti, tappi in sughero vero, tovaglioli e fazzoletti di carta, unghie, uova.
- **SFALCI E POTATURE (VERDE):** comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc. quali fiori secchi e/o recisi, foglie, paglia, piante, ramaglie e potature di alberi e siepi, residui vegetali della pulizia del giardino e dell'orto, sfalci d'erba, terriccio per piante.
- **INGOMBRANTI:** costituiti da beni di consumo durevoli, quali armadi, asse da stiro, mobili, attaccapanni in ferro, in legno e in plastica, bacinelle in plastica, box per bambini, canne da pesca e da giardino, carrozzine, biciclette e motorini, divani, giocattoli in plastica di grandi dimensioni, girolo per bambini, materassi, mobili in legno, ombrelloni, persiane, poltrone, porte, scaffali in ferro o in legno, scale, sci, sdraio, sedie, specchi, stendini per biancheria, rubinetti, tappeti, tubi in gomma, pneumatici per automobili (da utenza domestica), damigiane, cassette e pedane in legno plastica.



- **RAEE:** frigoriferi e congelatori, condizionatori, climatizzatori (R1 - Freddo e Clima), lavatrici e lavastoviglie, cucine a gas o a legna, stufe in metallo (R2 - Grandi Bianchi), televisori, radio, impianti stereo, strumenti musicali, schermi video (R3 - TV E Monitor), asciugacapelli, telecomando, telefono, computer, videoregistratore, aspirapolvere, calcolatrice con componenti elettroniche, lampadari, ferro da stiro, e piccoli elettrodomestici in genere (R4 - PED, CE, ICT e apparecchi illuminanti), lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade a scarica (R5 Sorgenti Luminose).
- **CARTUCCE E TONER:** cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e per calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad ago.
- **INDUMENTI DISMESSI:** abiti usati inutilizzabili, bandiere, berretti, biancheria intima, borse in cuoio, calze e calzini (in lana o cotone), cappelli, cinture in stoffa o cuoio, cuoio, guanti in pelle o in lana, lacci per scarpe, lenzuola, scarpe e scarponi usati, stoffe, tende in stoffa, zaino.
- **OLI ALIMENTARI ESAUSTI:** oli esausti di frittura, oli crudi deteriorati o scaduti, oli di conserve e scatolette.
- **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI:** rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato, quali: **FARMACI SCADUTI** (fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi, pastiglie, pomate, farmaci e medicina), **PILE ESAUSTE** (pile stilo – pile a bottone per torce, radio, orologi, ecc), **SIRINGHE** rinvenute in are pubbliche.
- **INDIFFERENZIATI O RESIDUALI (NON RECUPERABILI):** tutte le frazioni non passibili di recupero destinate allo smaltimento/recupero quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accendino, addobbi natalizi, aghi delle siringhe (con cappuccio), bambole, batuffoli di cotone, bigiotteria, biglie in plastica, bottoni, calamita, calze e calzini (in nylon), candele, carta carbone, carta oleata per alimenti, per affettati e per formaggio, carta plastificata, carta vetrata, casco per moto e motorino, cassette audio e video, cd rom, cera, ceramica e cocci di ceramica, cinture in plastica inutilizzabili, cornici in plastica, metallo o legno verniciato di piccole dimensioni, cotone usato, cover di cellulari, creme per viso, per corpo o abbronzanti, dischetti per computer, dischi in vinile, elastici, etichette adesive, etichette di indumenti, evidenziatori, feltrini, fili elettrici, filo interdentale, fiori finti, forbici, fotografie, giocattoli in plastica di piccole dimensioni, gomma, gommapiuma, guanti in gomma, guarnizioni, lamette usa e getta, lettiera sintetica per animali, lucida scarpe, matita, metro in plastica o in legno, mollette, sigarette e mozziconi di sigaretta, musicassette, nastri per regali, nastro adesivo, negativi fotografici, occhiali montatura, ombrello, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici per la polvere, pannolini e assorbenti, pelle di camoscio, pellicola fotografica, peluche, pennarelli e penne, pennelli, pettini in legno e/o in plastica, piastrine per zanzare, piatti in ceramica, piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica, profilattici, rasoi usa e getta, righelli, rullino fotografico, sacchetti in carta con interno plastificato, sacchetti per l'aspirapolvere, sapone, siringhe (con cappuccio), smalti, spazzole, spazzolini, spugna, sughero finto o trattato, soles per scarpe, sveglia, tappezzeria, telaio per diapositive, terracotta, veneziane (tende), zanzariera, zerbino, zoccoli ed ogni altro materiale non incluso nelle frazioni recuperabili.



**RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA**, cioè non provenienti da civile abitazione e suddivisi in:

- **STRADALI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
- **ASSIMILATI (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani)**: sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti agli artt. 10 e 15 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non, ecc.);
- **CIMITERIALI**: provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei ...

**Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo n.152/2006.

#### Art. 9 - ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

#### Art. 10 - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. L.gs. 152/2006.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli.

L'assimilazione di cui al precedente comma comporta l'istituzione obbligatoria del servizio pubblico di raccolta da parte del Comune.



### Art. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, in ogni provvedimento di legge e in ogni atto di regolazione, anche di carattere locale, tese a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

È vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nell'intervallo di tempo in cui ne è consentito il conferimento al servizio pubblico;
- Il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori del servizio di raccolta, fatta eccezione per il deposito degli stessi in contenitori diversi da quelli all'uopo predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 8, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico sanitario o danno all'ambiente.

È vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e in tutto il territorio Comunale, **come disposto con Ordinanza Sindacale numero 25 del 28/07/2016.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e le sanzioni riportate nel presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Comune attiva (direttamente o tramite i Gestore del servizio) la vigilanza all'accertamento al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati e indifferenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene urbana.

### Art. 12 - ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della



salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 13 - PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Il Comune (attraverso il Gestore del Servizio) promuove, mediante sistemi tecnicamente idonei, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite nell'ordinario servizio di raccolta porta a porta.

## **TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

#### **Art. 14 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

#### **Art. 15 - NORME E CRITERI DI ASSIMILAZIONE**

In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento/recupero, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.152/2006, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'Allegato 1 al presente regolamento), secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri di seguito riportati.

- La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'Allegato 1, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.
- Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che



comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

Per quanto attiene ai rifiuti da attività agricole, ai rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio, ai rifiuti da attività industriali e ai rifiuti sanitari, ai fini della loro assimilazione ai rifiuti urbani, valgono le seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

**A) Rifiuti da attività agricole**

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

**B) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio**

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

**C) Rifiuti da attività industriali**

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

**D) Rifiuti sanitari**

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato D).

**Norme di esclusione dall'assimilazione**

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi.

In ogni caso, non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune attraverso il Gestore, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'Allegato 1, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune attraverso il Gestore.

**Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività**

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore.



L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

#### **Art. 16 - SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad effettuare la differenziazione degli stessi in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e in ogni disposizione di legge o altro atto, anche di natura amministrativa, tesi a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I produttori di rifiuti speciali assimilati comparabili, per quantità, a quelli delle utenze domestiche, verranno considerati e trattati alla stessa stregua delle utenze domestiche ai fini della raccolta.

I rifiuti assimilati imputabili delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L'utente è responsabile del corretto uso dei contenitori stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Le modalità di raccolta e le frequenze, saranno di norma le medesime di quelle previste per le utenze domestiche.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti pattuite con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

#### **Art. 17 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati. Il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole e/o periferiche, ivi compresi i centri commerciali e produttivi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Tutti gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità, le frequenze e gli orari indicati, al fine di assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico, in tutto il territorio comunale.



**Art. 18 - TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento/recupero dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2, art. 178 del D Lgs. 152/2006.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

**Art. 19 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE**

È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza introdursi nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti potranno ottenere l'autorizzazione per il ritiro all'interno delle aree di proprietà privata di pertinenza dell'abitazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dal gestore del servizio con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli utenti interessati avranno eseguito i lavori eventualmente necessari. Detta autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del soggetto che ha provveduto a rilasciarla, previa avviso al gestore del servizio. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o persone in dipendenza della detta autorizzazione, fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare da parte del gestore del servizio nei confronti del proprio personale dipendente.

**Art. 20 - USI VIETATI DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

È vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento delle frazioni recuperabili:

- *di rifiuti speciali pericolosi;*
- *di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;*
- *di rifiuti urbani pericolosi;*
- *di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti differenti articolazioni del servizio di raccolta, quali ad esempio i rifiuti ingombranti, ovvero altre frazioni secche recuperabili;*
- *di rifiuti di imballaggi terziari;*
- *di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.).*

ogni tipologia di rifiuto deve essere obbligatoriamente riposta nel contenitore ad essa dedicato.

È vietato immettere nei contenitori residui liquidi.

È vietato conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo e/o lo svuotamento.

È vietata la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori di rifiuti posizionati dal Gestore.



È vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo.  
È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, salvo particolari disposizioni.

È vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore.

#### **Art. 21 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 8 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale dal Gestore.

I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

#### **Art. 22 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione di altra Autorità competente in materia ovvero del Gestore, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

#### **Art. 23 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini direttamente o tramite il Gestore.

### **TITOLO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI STRADALI**

#### **Art. 24 - MERCATI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale utilizzando appositi sacchi chiusi forniti dal Gestore, dopo avere ridotto al minimo il volume. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.



**Art. 25 - FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti utilizzando le attrezzature messa a disposizione dal gestore.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal gestore servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

**Art. 26 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, agriturismo, bed end breakfast, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.



## **TITOLO IV VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti e/o provvedimenti di competenza comunale.

### **Art. 28 - ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI**

Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana.

### **Art. 29 - CONTROLLI E VIGILANZA**

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

### **Art. 30 - ACCERTAMENTI**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Il Comune può istituire la figura di "Agente Accertatore" a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza e il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il servizio viene organizzato dal Comune direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento e si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

L'Ispettore ambientale si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale, nominato, con decreto sindacale, per svolgere le seguenti attività:

1. informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia locale e in coordinamento con la stessa, delle violazioni di norme nazionali, regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla gestione, deposito, raccolta o smaltimento dei rifiuti urbani al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

L'attività di vigilanza, controllo e accertamento dell'Ispettore ambientale dovrà essere



limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- *abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti;*
- *deposito incontrollato di rifiuti;*
- *mancata rimozione delle deiezioni di animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni di cani.*

### Art. 31 - DIVIETI

È vietato:

1. introdurre nei contenitori materiali estranei rispetto a quelli cui gli stessi contenitori sono destinati;
2. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (mater-bi oppure carta);
3. l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
7. accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e non od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
8. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
9. ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
10. conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
11. bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligno-cellulosico (legname, carta, ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo.



### **Art. 32 - SANZIONI**

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento e da ogni altro atto avente incidenza nella gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti con ordinanza sindacale num.25 del 28/07/2016.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e da ogni altro atto avente incidenza nella gestione dei rifiuti urbani e assimilati, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui al presente Articolo. Sono, inoltre preposti alla sorveglianza il personale del Servizio Tecnico ed il Personale del gestore del Servizio di igiene urbana (Agenti Accertatori), i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale per gli accertamenti del caso, e il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento verrà separatamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dopo che la Deliberazione è diventata esecutiva, e diventerà esecutivo decorsi i 15 giorni di pubblicazione.



**ALLEGATO N. 1 - ELENCO DEI RIFIUTI CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO (\*)**

- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Barattoli per alimenti in polvere
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. Cosmetici, articoli da cancelleria, salviettine umide, detersivi, rullini fotografici)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. Gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc...
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. Pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
- Cassette, pallet
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Confezioni rigide per dolci (es. Scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. Affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura)
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Contenitori vari per alimenti per animali
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- Coperchi
- Feltri e tessuti non tessuti
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc..
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Imballaggi primari secondari e terziari.
  
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Nastri abrasivi
- Paglia e prodotti di paglia
- Pelle e similpelle
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Reggette per legatura pacchi
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi



- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Reti per frutta e verdura
- Rifiuti ingombranti
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane
- Sacchi, sacchetti, buste (es. Shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili)
- Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es. Camice, biancheria intima, calze, cravatte)
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette porta-uova
- Vaschette/barattoli per gelati

**(\*) SONO DA CONSIDERARSI FRAZIONI ESTRANEE SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI**



**FRAZIONI ESTRANEE**

- Qualsiasi manufatto non in plastica
- Rifiuti ospedalieri (es. Siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- Beni durevoli in plastica (es. Elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredamento, ecc,..)
- Giocattoli
- Custodie per cd, musicassette, videocassette
- Piatti, bicchieri, posate in plastica
- Canne per l'irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte
- Posacenere, portamatite, ecc, ..
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartellette, portadocumenti, ecc, ..
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es. Calce, cemento)
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile)